LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 APRILE 1905

terminato in nessuno articolo del disegno di legge quando essa entrerà in vigore (Interruzioni): in essa vi sono disposizioni che, per espressa dichiarazione, entrano in vigore immediatamente, come per esempio la nomina del direttore generale, perchè infatti si dice che esso sarà nominato all'atto della pubblicazione della presente legge; mentre vi sono altre disposizioni per cui è dubbia la data della loro applicazione, per esempio quella dell'incompatibilità parlamentare che abbiamo votato l'altro ieri.

Ora il collega De Nava mi fa notare che anche per altre disposizioni è dubbio se debbano essere applicate trascorso il termine normale stabilito dalle disposizioni preliminari del codice civile, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione della legge. Ora se è pensiero del Governo che la legge entri invece in vigore il primo luglio, è necessario dirlo con una apposita disposizione; questo dubbio io desidero che sia rimosso perchè altrimenti l'attuazione della legge può dar luogo ad inconvenienti gravissimi.

Dopo avere espresso questo dubbio ed in attesa di una risposta chiara e categorica da parte del Governo, consentitemi, onorevoli colleghi, che io esprima l'augurio che le parole calme ma ferme e solenni che ai ferrovieri oggi giungeranno dall'Assemblea della patria sieno parole idi pacificazione; che essi comprendano il dovere che hanno verso sè stessi e verso i loro concittadini di riprendere il lavoro; che negli animi loro si rinsaldi la convinzione che non sia possibile il vantaggio loro si possa conseguire col danno di tutti. Che in un periodo così difficile come quello che attraversa la vita italiana il loro cuore di patrioti e di cittadini parli più vibrante, più alto che non la voce del loro interesse.

Questo è l'augurio che nell'atto di terminare questa discussione mi piace di esprimere con animo sinceramente commosso e con la certezza di esprimere il pensiero di quanti sono in questa Assemblea. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. È veramente il pensiero della Camera. (Bene!)

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

MARGHIERI. Ma non c'è bisogno, la risposta è già nella legge stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Il collega Marghieri mi ha suggerito a proposito che la risposta all'onorevole

Gianturco è nella legge stessa. Ci sono disposizioni che entrano in vigore immediatamente; altre disposizioni, invece, non potranno entrare in vigore se non quando sarà costituita l'amministrazione di Stato; per esempio le disposizioni degli articoli 17 e 24 non potrebbero entrare in vigore che il primo luglio.

Voci. No, no, non è esatto, è un errore! (Conversazioni — Commenti).

GIANTURCO. Ecco la ragione del mio dubbio; il mio dubbio è fondato.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Un momento. Un così insigne giurista come il collega Gianturco, che può essere maestro a me modestissimo, dovrebbe ascoltarmi in questo momento e si persuaderebbe.

L'articolo 17 infatti dice:

« Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali».

La disposizione non può quindi applicarsi, se non quando sia costituita l'amministrazione ferroviaria di Stato.

L'articolo 24 poi dice così:

« La prima parte dell'articolo 17 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private».

Quindi queste due disposizioni sono congiunte, e dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente. Del resto ripeto che la natura intrinseca delle disposizioni è quella che determina la loro applicazione immediata, oppure non: la giurisprudenza risolverà praticamente il problema. (Commenti — Conversazioni).

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio! Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. Vorrei dire una parola sola, per chiarire che io non chieggo, nè ho chiesto che la legge entri in attuazione il sedicesimo giorno: io chiedo soltanto che sia detto in modo chiaro e categorico quando la legge andrà in vigore, perchè dubbi gravissimi non sorgano; e che i miei dubbii siano fondati risulta anche dalle diversità delle opinioni manifestatesi in questa Camera, e certamente di una legge di tanta importanza bisogna che almeno si sappia quando entrerà in attuazione. Questo è stato il mio pensiero. Evidentemente vi sono disposizioni che non possono entrare in vigore che al primo luglio, perchè inscindibilmente connesse con l'esercizio di Stato: vi sono